



# COMUNE DI CARSOLO

Provincia dell'Aquila

Medaglia d'argento al valor civile

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



RACC. A/R

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 07/2016

Prot. n. 2069  
Del 01.03.2016

Spett.le

**SOPRINTENDENZA PER I B.A.P. per L'ABRUZZO**  
Monastero agostiniano di S. Amico, Via di S. Basilio n. 2a  
67100 L'AQUILA

Spett.le

**REGIONE ABRUZZO Direzione Territorio**  
Servizio Aree protette BBAA e VIA  
Via L. Da Vinci 1 - 67100 L'AQUILA

Spett.le

**GENNARO SETA**  
Via Aquila, 2  
67061 Carsoli (AQ)

Oggetto : **Autorizzazione paesaggistica** ex art. 146, del D.Lgs. n. 42/2004 come modificato ed integrato nel testo vigente rif. istanza :

protocollo	Pratica edilizia	Ragione Sociale
11946/2004 6496/2015	18/2004	<b>Soc. S.I.S. s.r.l. Legale rappresentante Gennaro Seta ex Dandolo Melani</b>

**VISTO** l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale affida alla competenza dirigenziale il rilascio degli atti di gestione;

**DATO ATTO** che il medesimo D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce le competenze delle Regioni sub delegate con il DPR 616/77;

**VISTO** l'art. 1 comma 2 della Legge regionale n. 2/2003 come modificata ed integrata nel testo vigente dalla Legge Regionale n. 49/2004 e dalla Legge regionale n. 5/2006 con il quale la regione Abruzzo ha sub delegato ai Comuni le funzioni relative agli articoli 146, 159, 167 del D. Lgs. n. 42/2004;

**VISTO** il capo IV del D. Lgs. n. 42/2004 come modificato ed integrato nel testo vigente dal D.Lgs. n. 156/2006,

**VISTO** il D.M. 21/06/1985 (pubblicato sulla G.U. n°179 del 31/07/1985) di imposizione del vincolo paesaggistico ai sensi della legge 1497/39 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto Sindacale con il quale il Sindaco del Comune di Carsoli conferiva al sottoscritto la Responsabilità del Servizio Tecnico - Manutentivo e la conseguente funzione dirigenziale;

**VISTA** l'istanza (corredata dalla documentazione tecnico amministrativa prevista) assunta al protocollo generale al n. 6496, in data 05.08.2015, con la quale il sig. GENNARO SETA in qualità di Legale rappresentante della soc. S.I.S. s.r.l., giusto decreto di trasferimento immobile con P.E. 162/09 R.G.E. Tribunale di Avezzano (Aq), ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere di seguito specificate consistenti in: apertura di n. 2 (due) velux;

**DATO ATTO** che con nota prot. n. 9602 in data 12.11.2015, è stata inviata alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo dell'Aquila, la documentazione prevista dalla DGR Abruzzo n. DGR n.° 1152 del 17/11/2009 e successive circolari esplicative, ai fini del rilascio del parere vincolante di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 composta dagli elaborati di seguito elencati:

- richiesta di autorizzazione ambientale	- n. 1 Copie della Relazione Tecnica ovvero di compatibilità amb.
- n. 1 Copie dell'Elaborato Grafico Architettonico	- n. 1 Originali della documentazione Fotografica dei Luoghi

**VISTA** la nota prot. n. 2717 in data 24.02.2016, acquisita al protocollo comunale in data 24.02.2016 con il prot. n. 0001836, con la quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo dell'Aquila, ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art 32 della Legge n. 47/85, ha espresso parere favorevole in merito all'intervento in esame;

**VERIFICATO** che l'intervento per cui si chiede l'autorizzazione è configurabile come: CONDONO EDILIZIO L. 326/04;

**FATTE SALVE** le competenze comunali in materia urbanistico - edilizia;

Tutto ciò premesso:

## **A NORMA DI LEGGE CONCEDE L' AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA**

relativa al progetto specificato in premessa, ai sensi dell'art.146 ex D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e della Legge Regione Abruzzo 13/02/2003, n. 2.

Il presente atto non costituisce titolo abilitativo urbanistico né edilizio, pertanto non è sufficiente per compiere alcun intervento di trasformazione territoriale ovvero urbanistico-edilizia che si diffida a compiere in assenza di valido atto abilitativo.

La presente autorizzazione paesaggistica è impugnabile secondo quanto previsto dall'art. 146, comma 12, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.. Inoltre il presente provvedimento fa salvi i diritti dei terzi, nonché la competenza del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e della Regione Abruzzo per i compiti di indirizzo, verifica e coordinamento previsti nella L.R. 13/02/2003, n. 2.

Il Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo  
f.to (arch. Roberto Ziantoni)